



VECCHIO STATUTO	NUOVO STATUTO
Articolo 1 – COSTITUZIONE Ai sensi delle leggi vigenti e dei relativi regolamenti, in particolare quello sulle attività dei Consorzi Volontari di Tutela nonché delle loro successive modificazioni ed integrazioni, è costituito un Consorzio denominato "CONSORZIO TUTELA E PRODUZIONE DEL SALAME DI FABRIANO" per la tutela, la valorizzazione e la cura generale degli interessi relativi alla norcineria. Il Consorzio, potrà esercitare le proprie funzioni anche per gli altri prodotti della norcineria a denominazione di origine o indicazione geografica tipica (diciture in prosieguo indicate unitariamente con il termine "denominazioni") prodotti nel territorio delimitato al successivo Articolo 5. Ogni ulteriore denominazione che dovesse aderire al Consorzio, potrà essere iscritta con semplice accettazione dell'Assemblea dei Soci, senza la procedura di modifica statutaria. Il Consorzio è un organismo di carattere associativo senza scopo di lucro costituito tra il Comune di Fabriano, le categorie professionali interessate alle denominazioni tutelate (allevatori, trasformatori), ed altri enti locali interessati all'area di produzione disciplinato dall'Articolo 2602 e segg. del Codice Civile, dalle leggi vigenti e/o che saranno emanate, dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle loro successive modifiche, integrazioni o sostituzioni.	Articolo 1 – COSTITUZIONE Ai sensi delle leggi vigenti e dei relativi regolamenti, in particolare quello sulle attività dei Consorzi Volontari di Tutela nonché delle loro successive modificazioni ed integrazioni, è costituito un Consorzio denominato "CONSORZIO TUTELA E PRODUZIONE DEL SALAME DI FABRIANO" per la tutela, la valorizzazione e la cura generale degli interessi relativi alla norcineria. Il Consorzio è un organismo di carattere associativo senza scopo di lucro costituito tra il Comune di Fabriano, le categorie professionali interessate alle denominazioni tutelate (allevatori, trasformatori), ed altri enti locali interessati all'area di produzione disciplinato dall'Articolo 2602 e segg. del Codice Civile, dalle leggi vigenti e/o che saranno emanate, dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle loro successive modifiche, integrazioni o sostituzioni.
Articolo 2 - SEDE Il Consorzio per la tutela e la produzione del salame di Fabriano, ha la sede legale, quella operativa ed amministrativa in Piazza del Comune, 1 – 60044 Fabriano presso la sede del Comune di Fabriano. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire, trasferire e sopprimere eventuali sedi secondarie, sedi staccate, nonché uffici di rappresentanza in Italia e all'estero.	Articolo 2 - SEDE Il Consorzio per la tutela e la produzione del salame di Fabriano, ha la sede legale, quella operativa ed amministrativa in Pizzale XXVI Settembre 1997 – 60044 - Fabriano presso la sede del Comune di Fabriano. La sede legale e amministrativa possono essere modificate con delibera dell'assemblea nell'ambito del territorio comunale.
Articolo 3 - DURATA Il Consorzio ha durata sino al 31 dicembre 2050, salvo proroga.	Articolo 3 – DURATA Il Consorzio ha durata sino al 31 dicembre 2050, salvo proroga.
Articolo 4 - SCOPI E COMPITI Il Consorzio, nell'ambito delle disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie, vigenti o che saranno emanate, si prefigge di tutelare, valorizzare e curare gli interessi relativi alle denominazioni di cui all'Articolo 1, sviluppando iniziative concordate, ove possibile, con gli enti di tutela e promozione. In particolare esso:	Articolo 4 - SCOPI E COMPITI Il Consorzio, nell'ambito delle disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie, vigenti o che saranno emanate, si prefigge di tutelare, valorizzare e curare gli interessi relativi alle denominazioni di cui all'Articolo 1, sviluppando iniziative concordate, ove possibile, con gli enti di tutela e promozione. In particolare esso: - svolge tutte le attività ed i compiti attribuiti, delegati o consentiti ai Consorzi dalla legislazione nazionale vigente in

Consorzio per la tutela e la produzione del Salame di Fabriano – Statuti a confronto

• svolge tutte le attività ed i compiti attribuiti, delegati o consentiti ai Consorzi dalla legislazione nazionale vigente in materia di prodotti a denominazione di origine o indicazione geografica tipica, nonché dai relativi regolamenti; • pratica a livello tecnico una specifica attività onde assicurare la corrispondenza tra gli adempimenti operativi cui sono tenuti i produttori e le norme dei disciplinari di produzione; • pratica a livello amministrativo, legale e giurisdizionale, una specifica attività onde assicurare la tutela delle denominazioni dal plagio, dalla sleale concorrenza, dall'usurpazione e da altri illeciti, anche costituendosi parte civile nelle forme previste dalla legge; • attua tutte le misure per valorizzare le denominazioni tutelate, sotto il profilo tecnico e dell'immagine. In tale quadro, il Consorzio potrà assumere e svolgere, in collaborazione con Enti di Ricerca e/o Università, iniziative a contenuti tecnico-scientifici volte al miglioramento qualitativo delle produzioni e degli allevamenti nei territori di origine; • collabora alla vigilanza sull'applicazione delle leggi in materia; • svolge specifiche attività volte alla razionalizzazione ed al perfezionamento della produzione del salame di Fabriano di cui all'Articolo 1, o di ogni altro prodotto a "denominazione" eventualmente tutelato, attraverso l'attuazione di forme di assistenza tecnica e di formazione, allevatoriale, nutrizionale, consulenziale, aziendale, tendenti alla preparazione ed al perfezionamento delle capacità professionali dei soci; • accerta la consistenza produttiva degli allevamenti e le relative attrezzature sia dei trasformatori che degli allevatori, come pure verifica la quantità annualmente prodotta, lavorata e commercializzata da ciascun socio e le rispettive giacenze; • informa ed assiste i soci circa gli adempimenti prescritti dalle norme in vigore, • effettua, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, analisi, ricerche, indagini, controlli, verifiche amministrative ed altri adempimenti anche per conto terzi, siano essi persone fisiche od altri Enti ed organismi del settore; • aderisce, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad altri organismi associativi e può collaborare con Enti pubblici e privati, che	- materia di prodotti a denominazione di origine o indicazione geografica tipica, nonché dai relativi regolamenti; - pratica a livello tecnico una specifica attività onde assicurare la corrispondenza tra gli adempimenti operativi cui sono tenuti i produttori e le norme dei disciplinari di produzione; - pratica a livello amministrativo, legale e giurisdizionale, una specifica attività onde assicurare la tutela delle denominazioni dal plagio, dalla sleale concorrenza, dall'usurpazione e da altri illeciti, anche costituendosi parte civile nelle forme previste dalle legge; - attua tutte le misure per valorizzare le denominazioni tutelate, sotto il profilo tecnico e dell'immagine. In tale quadro, il Consorzio potrà assumere e svolgere, in collaborazione con Enti di Ricerca e/o Università, iniziative a contenuti tecnico- scientifici volte al miglioramento qualitativo delle produzioni e degli allevamenti nei territori di origine; - collabora alla vigilanza sull'applicazione delle leggi in materia; - svolge specifiche attività volte alla razionalizzazione ed al perfezionamento della produzione del salame di Fabriano di cui all'Articolo 1, o di ogni altro prodotto a "denominazione" eventualmente tutelato, attraverso l'attuazione di forme di assistenza tecnica e di formazione, allevatoriale, nutrizionale, consulenziale, aziendale, tendenti alla preparazione ed al perfezionamento delle capacità professionali dei soci; - accerta la consistenza produttiva degli allevamenti e le relative attrezzature sia dei trasformatori che degli allevatori, come pure verifica la quantità annualmente prodotta, lavorata e commercializzata da ciascun socio e le rispettive giacenze; - informa ed assiste i soci circa gli adempimenti prescritti dalle norme in vigore, - effettua, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, analisi, ricerche, indagini, controlli, verifiche amministrative ed altri adempimenti anche per conto terzi, siano essi persone fisiche od altri Enti ed organismi del settore; - aderisce, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad altri organismi associativi e può collaborare con Enti pubblici e privati, che perseguano scopi affini od analoghi, al fine di promuovere e realizzare iniziative atte alla tutela, alla valorizzazione ed al sostegno della produzione dei salumi e degli insaccati di maiale; - partecipa, attua e promuove, in coerenza con gli scopi sociali, ogni altra iniziativa intesa a tutelare e valorizzare i prodotti di norcineria a denominazione di origine ed a indicazione geografica tipica prodotti nel territorio delimitato specificato nel disciplinare di produzione, compresa quella di carattere editoriale finalizzata alla più efficace divulgazione delle informazioni d'interesse dei Soci; - compie tutti gli atti e conclude tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare o immobiliare utili o attinenti alla
---	--

perseguano scopi affini od analoghi, al fine di promuovere e realizzare iniziative atte alla tutela, alla valorizzazione ed al sostegno della produzione dei salumi e degli insaccati di maiale; partecipa, attua e promuove, in coerenza con gli scopi sociali, ogni altra iniziativa intesa a tutelare e valorizzare i prodotti di norcineria a denominazione di origine ed a indicazione geografica tipica prodotti nel territorio delimitato al successivo Articolo 5, compresa quella di carattere editoriale finalizzata alla più efficace divulgazione delle informazioni d'interesse dei Soci; compie inoltre tutti gli atti e conclude tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare o immobiliare utili o attinenti alla realizzazione degli scopi sociali.	realizzazione degli scopi sociali.
Articolo 5 - ZONA DI PRODUZIONE La zona di produzione e di lavorazione del Salame di Fabriano, fatto salvo quanto previsto nel Disciplinare di Produzione del Salame di Fabriano, viene individuata nei seguenti comuni: <u>provincia di Ancona: Fabriano, Arcevia Cerreto D'esi, Genga, Serra San Quirico, Sassoferrato;</u> <u>provincia di Macerata: Matelica, Esanatoglia, Fiuminata e Pioraco</u> <u>provincia di Pesaro: Serra S'Abbondio, Frontone, Pergola;</u>	Articolo 5 - ORGANI Sono organi del Consorzio: - l'Assemblea Generale; - il Consiglio di Amministrazione; - il Presidente;
Articolo 6 - QUALITA' E CARATTERISTICHE DEL SALAME DI FABRIANO Tutte le disposizioni previste dai disciplinari di produzione dovranno essere adottate e rispettate. Pertanto ogni eventuale infrazione alle prescrizioni dei predetti disciplinari di produzione costituisce anche infrazione alle norme del presente Statuto.	Articolo 6 - ASSEMBLEA L'Assemblea Generale, regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei consorziati e le sue deliberazioni, validamente adottate, impegnano tutti i Soci. All'Assemblea Ordinaria spetta il compito di: - determinare l'indirizzo generale dell'attività del Consorzio per il conseguimento delle finalità consortili; - eleggere i componenti del Consiglio di Amministrazione, determinando la misura degli eventuali compensi loro spettanti; - deliberare sul bilancio preventivo, nonché sul conto consuntivo e sulla relazione dell'attività svolta nell'esercizio; - approvare e/o modificare i Regolamenti (interni e d'uso del marchio); - nominare il Presidente del Consorzio; - deliberare sull'adesione alle organizzazioni di assistenza e tutela; - deliberare su tutti gli argomenti, previsti o consentiti dalla legge e dallo Statuto, che le siano sottoposti dal Consiglio di Amministrazione. Si considera straordinaria l'Assemblea convocata su decisione

	del Consiglio di Amministrazione, per deliberare: - sulle proposte di modifiche da apportare al presente Statuto per il Consiglio Comunale - sullo scioglimento del Consorzio o sulla proroga della sua durata; - sulla messa in liquidazione del Consorzio, sulla nomina, sui poteri e sulla remunerazione dei liquidatori e sulla devoluzione del patrimonio. - sulle proposte di modifica del disciplinare di produzione del marchio collettivo, di una Denominazione di Origine o Indicazione Geografica Tipica tutelata dal Consorzio; - la richiesta di approvazione di un nuovo marchio collettivo, di una nuova Denominazione di Origine o Indicazione Geografica Tipica la cui zona di produzione interessi il territorio indicato nel disciplinare di produzione; - sullo spostamento della sede legale e/o amministrativa nell'ambito del territorio del Comune di Fabriano.
Articolo 7 - ORGANI Sono organi del Consorzio: • l'Assemblea Generale; • il Consiglio di Amministrazione; • il Presidente; • il Collegio Sindacale; il Collegio dei Probiviri;	Articolo 7 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE L'Assemblea viene convocata sia in via ordinaria che straordinaria dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e si riunisce almeno due volte l'anno. Approva il bilancio preventivo (entro il mese di novembre) e consuntivo dell'anno precedente, entro i termini previsti dalla normativa vigente. L'Assemblea può essere convocata anche su richiesta di almeno il 30% dei Soci e, in tal caso, i Soci richiedenti dovranno indicare gli argomenti da trattare e la convocazione dovrà essere fissata entro il termine di un mese dal ricevimento della richiesta di convocazione. La convocazione avviene tramite lettera da spedirsi al domicilio di ciascun consorziato risultante dai libri sociali, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione, con l'indicazione della data, dell'ora e del luogo della riunione nonché degli argomenti da trattare; nel medesimo avviso deve essere indicata anche la data ed il luogo dell'eventuale seconda convocazione. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è costituita da tutti i consorziati. Essa è presieduta da un socio eletto dall'Assemblea del Consorzio che designerà anche il segretario verbalizzante. In caso di votazione, il Presidente eletto sceglierà n.2 soci presenti all'assemblea che eserciteranno funzioni di scrutatori. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti, anche a mezzo di delegati, almeno la metà più uno dei voti spettanti all'intera compagine consortile e in seconda convocazione almeno un terzo degli stessi. Le relative deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei voti espressi dai consorziati presenti e rappresentati. L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita: - in prima convocazione quando siano presenti e rappresentati almeno i 2/3 dei voti spettanti a tutti gli iscritti nei libri sociali e le relative deliberazioni vengono adottate col voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti rappresentati in Assemblea; - in seconda convocazione quando siano presenti e

	rappresentati almeno la metà più uno dei voti della intera compagine sociale e le relative deliberazioni vengono adottate col voto favorevole della maggioranza dei voti rappresentati in Assemblea. Delle riunioni di Assemblea si redige apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
Articolo 8 - ASSEMBLEA L'Assemblea Generale, regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei consorziati e le sue deliberazioni, validamente adottate, impegnano tutti i Soci. All'Assemblea Ordinaria spetta il compito di: 1. • determinare l'indirizzo generale dell'attività del Consorzio per il conseguimento delle finalità consortili; • eleggere i componenti del Consiglio di Amministrazione, determinando la misura degli eventuali compensi loro spettanti; • deliberare sul bilancio preventivo, nonché sul conto consuntivo e sulla relazione dell'attività svolta nell'esercizio; • approvare i Regolamenti interni; • nominare il Presidente del Consorzio; • nominare i membri ed il Presidente del Collegio Sindacale, scelti anche fra persone estranee al Consorzio purché in possesso dei requisiti di legge, stabilendone il compenso; • nominare i membri del Collegio dei Probiviri; • deliberare sull'adesione alle organizzazioni di assistenza e tutela; 2. deliberare su tutti gli argomenti, previsti o consentiti dalla legge e dallo Statuto, che le siano sottoposti dal Consiglio di Amministrazione. Si considera straordinaria l'Assemblea convocata su decisione del Consiglio di Amministrazione, per deliberare: • sulle proposte di modifiche da apportare al presente Statuto per il Consiglio Comunale • sullo scioglimento del Consorzio o sulla proroga della sua durata;	Articolo 8 - MODALITA' DI VOTO All'Assemblea partecipano tutti i soci in regola con il pagamento dei contributi, che non siano stati sospesi o esclusi e comunque iscritti alla data del 31 marzo dell'anno precedente la data di convocazione dell'assemblea. A ciascun associato corrisponde un solo voto indifferentemente dalle attività produttive svolte. Il socio può farsi rappresentare in assemblea da altro socio a mezzo di formale delega. Ogni singolo consorziato potrà essere portatore di delega per non più di due soci. Gli organismi cooperativi e societari aderenti al Consorzio sono rappresentati dal Legale Rappresentante o suo delegato nelle forme di legge.

• sulla messa in liquidazione del Consorzio, sulla nomina, sui poteri e sulla remunerazione dei liquidatori e sulla devoluzione del patrimonio. • sulle proposte di modifica del disciplinare di produzione di una Denominazione di Origine o Indicazione Geografica Tipica tutelata dal Consorzio e/o Sottozona da sottoporre al Consiglio Comunale. • la richiesta di approvazione di una nuova Denominazione di Origine o Indicazione Geografica Tipica la cui zona di produzione interessi il territorio delimitato all'Articolo 5;	
Articolo 9 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE L'Assemblea viene convocata sia in via ordinaria che straordinaria dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e si riunisce almeno due volte l'anno. Approva il bilancio preventivo (entro il mese di novembre) e consuntivo entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio consortile. L'Assemblea può essere convocata anche su richiesta di almeno il 40% dei Soci e, in tal caso, i Soci richiedenti dovranno indicare gli argomenti da trattare e la convocazione dovrà essere fissata entro il termine di un mese dal ricevimento della richiesta di convocazione. La convocazione avviene tramite lettera da spedirsi al domicilio di ciascun consorziato risultante dai libri sociali, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione, con l'indicazione della data, dell'ora e del luogo della riunione nonché degli argomenti da trattare; nel medesimo avviso deve essere indicata anche la data ed il luogo dell'eventuale seconda convocazione. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è costituita da tutti i consorziati e alla stessa intervengono i componenti del Collegio Sindacale. Essa è presieduta da un socio eletto dall'Assemblea del Consorzio che designerà anche il segretario verbalizzante. In caso di votazione, il Presidente eletto sceglierà n.2 soci presenti all'assemblea che eserciteranno funzioni di scrutatori. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti, anche a mezzo di delegati, almeno la metà più uno dei voti spettanti all'intera compagine consortile e in seconda convocazione almeno un terzo degli stessi. Le relative deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei voti espressi dai consorziati presenti e rappresentati. L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita: • in prima convocazione quando siano presenti e	Articolo 9 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Il Consiglio di Amministrazione è composto da 7 membri, ivi compreso il Presidente, eletti fra i Soci direttamente dall'Assemblea. I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili per tre volte. I componenti del Consiglio di Amministrazione spettano alle categorie previste dal successivo art. 18 in questa proporzione: - 1 rappresentante designati dal Comune di Fabriano - 3 rappresentanti degli allevatori; - 3 rappresentanti dei trasformatori. Il numero dei seggi spettanti alle singole categorie sarà riportato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea. Ogni categoria eleggerà i propri candidati ed i nominativi dei candidati prescelti dovranno essere comunicati al Consorzio almeno 3 giorni prima della data prevista per le elezioni. Il Socio che svolge entrambe le attività di allevatore e trasformatore, sceglierà al momento dell'adesione al Consorzio in quale delle due categorie vorrà essere inserito. Ove per una o più categorie vengano presentate candidature in numero insufficiente, i rappresentanti non coperti verranno nominati dall'Assemblea con voto a scrutinio segreto. Qualora i designati cooptati rifiutino l'incarico, il Consiglio provvederà alla sostituzione, per cooptazione, tra le altre categorie. Dei risultati delle elezioni sarà data notizia al corpo sociale entro 15 giorni dalla data delle stesse. Qualora, nel corso del mandato vengano a mancare uno o più amministratori, il Consiglio di Amministrazione provvederà a sostituirli mediante nomina per cooptazione, del 1° dei non eletti della stessa categoria, nel sostanziale rispetto della equa rappresentanza di tutte le categorie di Soci. E' causa di decadenza dalla carica di Consigliere l'assenza, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio. Il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima riunione, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, eleggerà tra i suoi membri un Vicepresidente. Il Consiglio di Amministrazione può delegare nei limiti di legge, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più consiglieri, mediante apposite procure revocabili.

rappresentati almeno i 2/3 dei voti spettanti a tutti gli iscritti nei libri sociali e le relative deliberazioni vengono adottate col voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti rappresentati in Assemblea; • in seconda convocazione quando siano presenti e rappresentati almeno la metà più uno dei voti della intera compagine sociale e le relative deliberazioni vengono adottate col voto favorevole della maggioranza dei voti rappresentati in Assemblea. Delle riunioni di Assemblea si redige apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.	
Articolo 10 - MODALITA' DI VOTO All'Assemblea partecipano tutti i soci in regola con il pagamento dei contributi, che non siano stati sospesi o esclusi e comunque iscritti alla data del 31 marzo dell'anno precedente la data di convocazione dell'assemblea. A ciascun associato corrisponde un solo voto indifferentemente dalle attività produttive svolte. Il socio può farsi rappresentare in assemblea da altro socio a mezzo di formale delega. Ogni singolo consorziato potrà essere portatore di delega per non più di due soci. Gli organismi cooperativi aderenti al Consorzio sono rappresentati dal Presidente (vedi art. 21).	Articolo 10 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente del Consorzio o, in caso di sua assenza/impedimento dal Vicepresidente, tutte le volte venga ritenuto opportuno oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno tre Consiglieri. La convocazione con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno è fatta a mezzo lettera raccomandata, da spedirsi non meno di cinque giorni prima della riunione. Nei casi urgenti, la convocazione o la modifica dell'ordine del giorno, possono essere fatte anche telegraficamente o a mezzo fax o a mezzo e-mail spediti almeno due giorni prima della riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Tutte le votazioni sono palesi, fatta eccezione per gli argomenti attinenti la persona. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono verbalizzate in apposito libro ed ogni verbale sarà sottoscritto dal Presidente e da un Verbalizzante, scelto di volta in volta fra i componenti la struttura operativa.
Articolo 11 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Il Consiglio di Amministrazione è composto da 7 membri, ivi compreso il Presidente, eletti fra i Soci direttamente dall'Assemblea. I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili per tre volte. I componenti del Consiglio di Amministrazione spettano alle categorie previste dal successivo art. 21 in questa proporzione: - 2 rappresentante designati dal Comune di Fabriano - 3 rappresentanti degli allevatori; - 2 rappresentanti dei trasformatori. Il numero dei seggi spettanti alle singole categorie sarà riportato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea. Ogni categoria eleggerà i propri candidati ed i nominativi dei candidati prescelti dovranno essere comunicati al	Articolo 11 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Il Consiglio di Amministrazione ha il compito dell'ordinaria amministrazione del Consorzio. A titolo esemplificativo al Consiglio spetta: - convocare le assemblee ordinarie e straordinarie; - curare l'esecuzione delle deliberazioni assunte dall'Assemblea; - deliberare circa l'ammissione dei nuovi soci, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei consorziati; - fissare la misura dei contributi annuali previsti per gli associati. Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre il compito di: - predisporre il bilancio preventivo, consuntivo e la relazione da sottoporre all'Assemblea; - nominare le Strutture Tecniche Collegiali, fissandone

Consorzio almeno 15 giorni prima della data prevista per le elezioni. Il Socio che svolge entrambe le attività di allevatore e trasformatore, sceglierà al momento dell'adesione al Consorzio in quale delle due categorie vorrà essere inserito. Ove per una o più categorie vengano presentate candidature in numero insufficiente, i rappresentanti non coperti verranno assegnati dal Consiglio nella sua prima riunione per cooptazione tra gli appartenenti alla/e categoria/e medesima/e. Qualora i designati cooptati rifiutino l'incarico, il Consiglio provvederà alla sostituzione, per cooptazione, tra le altre categorie. Dei risultati delle elezioni sarà data notizia al corpo sociale entro 30 giorni dalla data delle stesse. Qualora, nel corso del mandato vengano a mancare uno o più amministratori, il Consiglio di Amministrazione provvederà a sostituirli mediante nomina per cooptazione, del 1° dei non eletti della stessa categoria, nel rispetto della equa rappresentanza di tutte le categorie di Soci. E' causa di decadenza dalla carica di Consigliere l'assenza, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio. Il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima riunione, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, eleggerà tra i suoi membri un Vicepresidente. Il Consiglio di Amministrazione può delegare nei limiti di legge, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più consiglieri, mediante apposite procure revocabili.	attribuzioni, poteri e compensi; - procedere all'applicazione delle sanzioni di cui all'Articolo 19; - predisporre il Regolamento d'Uso del Marchio e gli altri regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; - proporre all'Assemblea eventuali modifiche da apportare al presente Statuto; - deliberare sull'organizzazione operativa del Consorzio; - nominare, se ritenuto opportuno, il Direttore del Consorzio determinandone i poteri, le mansioni e i compensi spettanti; - istituire, trasferire e sopprimere eventuali sedi secondarie, sedi staccate, nonché uffici di rappresentanza in Italia e all'estero; - quant'altro non sopra indicato ma previsto dalla vigente normativa.
Articolo 12 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente del Consorzio o, in caso di sua assenza/impedimento dal Vicepresidente, tutte le volte venga ritenuto opportuno oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno tre Consiglieri o dal Collegio Sindacale. La convocazione con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno è fatta a mezzo lettera raccomandata, da spedirsi non meno di cinque giorni prima della riunione. Nei casi urgenti, la convocazione o la modifica dell'ordine del giorno, possono essere fatte anche telegraficamente o a mezzo fax o a mezzo e-mail spediti almeno due giorni prima della riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Tutte le votazioni sono palesi, fatta eccezione per gli argomenti attinenti la persona. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono verbalizzate in apposito libro ed ogni verbale sarà sottoscritto dal Presidente e da un Verbalizzante, scelto di	Articolo 12 - PRESIDENTE DEL CONSORZIO Il Presidente: - viene nominato dall'Assemblea dei soci che può proporre anche una persona fisica non socia che, nella composizione del C.d.A., andrà a prendere il posto o di uno dei 3 allevatori o di uno dei 3 trasformatori - dura in carica fino al rinnovo del Consiglio; - ha la rappresentanza legale del Consorzio; - presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione; - vigila sull'esecuzione delle operazioni consortili ed adempie agli incarichi conferitigli dal Consiglio di Amministrazione; - può delegare, nei limiti di legge, con speciale procura previamente autorizzata del Consiglio di Amministrazione, alcune delle sue funzioni agli altri consiglieri e/o al Direttore se nominato. In caso di prolungato impedimento del Presidente le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente su precisa delega del Consiglio di Amministrazione.

volta in volta fra i componenti la struttura operativa.	
Articolo 13 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Il Consiglio di Amministrazione ha il compito dell'ordinaria amministrazione del Consorzio. A titolo esemplificativo al Consiglio spetta: a) convocare le assemblee ordinarie e straordinarie; b) curare l'esecuzione delle deliberazioni assunte dall'Assemblea; c) deliberare circa l'ammissione dei nuovi soci, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei consorziati; d) fissare la misura dei contributi annuali previsti per gli associati; e) deliberare sul bilancio preventivo, consuntivo e sulla relazione da sottoporre all'Assemblea; f) nominare le Strutture Tecniche Collegiali, fissandone attribuzioni, poteri e compensi; g) procedere all'applicazione delle sanzioni di cui all'Articolo 24; h) predisporre proposte sui regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; i) proporre all'Assemblea eventuali modifiche da apportare al presente Statuto; j) deliberare sull'organizzazione operativa del Consorzio; k) nominare, se ritenuto opportuno, il Direttore del Consorzio determinandone i poteri, le mansioni e i compensi spettanti; quant'altro non sopra indicato ma previsto dalla vigente normativa.	Articolo 13 - STRUTTURE TECNICHE Il Consiglio di Amministrazione provvede all'individuazione di organismi tecnici di controllo che operano in conformità alla norma UNI CEI EN 17065/2012 , e le altre normative di riferimento correlate.
Articolo 14 - PRESIDENTE DEL CONSORZIO Il Presidente dura in carica fino al rinnovo del Consiglio: ha la rappresentanza legale del Consorzio; presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione; vigila sull'esecuzione delle operazioni consortili ed adempie agli incarichi conferitigli dal Consiglio di Amministrazione; può delegare, nei limiti di legge, con speciale procura previamente autorizzata del Consiglio di Amministrazione, alcune delle sue funzioni agli altri consiglieri e/o al Direttore se nominato. In caso di prolungato impedimento del Presidente le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente su precisa delega del Consiglio di Amministrazione.	Articolo 14 - DIRETTORE E PERSONALE DEL CONSORZIO Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione ne ravveda la necessità, la gestione operativa del Consorzio verrà affidata ad un Direttore, nominato dal Consiglio di Amministrazione. Il personale verrà individuato dal Direttore previa delibera del Consiglio di Amministrazione, fatto salvo quanto previsto all'Art. 33 del presente statuto

Articolo 15 - COLLEGIO SINDACALE Il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea ordinaria ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti; la stessa Assemblea ne determina il compenso e designa altresì il Presidente del Collegio scegliendolo tra i membri effettivi. I membri del Collegio Sindacale, che possono anche essere eletti tra i non soci, purché scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, come previsto dall'Articolo 2397 del C.C., durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Collegio Sindacale: • vigila sulla gestione amministrativa del Consorzio nonché sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto; • assiste alle adunanze dell'Assemblea ed a quelle del Consiglio di Amministrazione; • esamina il rendiconto consuntivo riferendone all'Assemblea, con particolare riguardo alla regolare tenuta della contabilità ed alla corrispondenza del bilancio alle scritture contabili; assolve a tutte le altre funzioni previste dalle vigenti normative.	Articolo 15 - REGOLAMENTI Il funzionamento tecnico amministrativo del Consorzio è disciplinato dal regolamento interno elaborato dal C.d.A. e approvato dall'Assemblea dei soci; la gestione del marchio collettivo e del relativo disciplinare di produzione è affidata al <i>"Regolamento d'Uso del Marchio"</i> elaborato dal C.d.A. e approvato dall'assemblea generale. Il C.d.A. può proporre all'Assemblea l'approvazione di eventuali altri Regolamenti interni qualora ne ritenga opportuna l'adozione.
Articolo 16 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI Il Collegio dei Probiviri, nominato dall'Assemblea, è composto da tre membri che possono essere scelti anche fra non appartenenti del Consorzio. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili per due volte. Esso elegge nel suo seno il proprio Presidente. Ai Probiviri non spetterà alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute nell'assolvimento dei propri compiti. Al Collegio dei Probiviri sono obbligatoriamente deferite tutte le controversie relative all'interpretazione ed all'applicazione delle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, nonché quelle derivanti da deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione di quelle che non possono formare oggetto di compromesso. Il Collegio deve prestarsi a risolvere ogni eventuale controversia che dovesse sorgere tra il Consorzio e i propri soci. Gli amministratori ed il personale dipendente del Consorzio sono tenuti a fornire ai Probiviri tutte le informazioni ed i chiarimenti che potranno essere richiesti. Il Collegio, sentite le parti, decide con i poteri dell'arbitro, amichevole compositore, senza formalità di procedura, salvo il rispetto del contraddittorio.	Articolo 16 - REQUISITI DI AMMISSIONE Aderiscono al Consorzio, oltre agli Enti di cui all'Art.1, comma 3 del presente Statuto, le persone fisiche e giuridiche che, in qualità di allevatori (singoli o associati) o trasformatori autorizzati, siano impegnati nella produzione, nel confezionamento e nella commercializzazione del salame di Fabriano di cui all'Articolo 1, nonché degli altri prodotti a denominazione eventualmente tutelati dal Consorzio. Le modalità di ammissione dei soci vengono disciplinate dal Regolamento d'uso del Marchio.
Articolo 17 - COLLEGIO ARBITRALE Contro la decisione del Collegio dei Probiviri le parti possono proporre ricorso a un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri.	Articolo 17 - OBBLIGHI E DIRITTI DEI CONSORZIATI Gli associati dovranno sottostare ai seguenti obblighi: - rigorosa osservanza del presente Statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dal Consorzio nonché

La parte attrice notifica alla parte convenuta la sua domanda e il nome dell'arbitro da essa nominato. Se la convenuta non nomina il proprio arbitro o non lo notifica alla parte attrice entro 20 giorni, la nomina del detto arbitro sarà deferita al Presidente della Camera di Commercio I.A.A. di Ancona ad istanza dell'attrice. I due arbitri nominano il terzo che presiede il Collegio. Se essi non si accordano sulla nomina entro 20 giorni, questa è fatta dal Presidente della Camera di Commercio I.A.A. della provincia presso la quale ha sede il Consorzio ad istanza della parte più diligente. L'arbitrato avrà natura rituale ed il Collegio deciderà anche in ordine alle spese della procedura. Il ricorso deve essere presentato al Collegio Arbitrale entro trenta giorni dalla formale accettazione dei tre arbitri ai sensi dell'Articolo 813 del Codice Civile. Le parti si impegnano a dare fedele ed immediata esecuzione alla decisione o determinazione arbitrale.	delle disposizioni degli eventuali Regolamenti interni; - rigorosa osservanza del disciplinare di produzione di cui al successivo Articolo 29; - versamento della quota fissa di accesso ai servizi del Consorzio, denominata <i>tassa di ammissione</i>, nonché del contributo annuale di cui al successivo Articolo 18; - di non compromettere l'armonia e l'unità in seno al Consorzio con dichiarazioni o azioni comunque contrarie allo spirito di colleganza ed al rispetto dovuto agli organi rappresentativi del Consorzio fatti salvi la normale dialettica interna ed il diritto alla critica; - il diritto di partecipazione alle attività del Consorzio e alle assemblee regolarmente convocate vale solo se in regola con i pagamenti dei contributi.
Articolo 18 - STRUTTURE TECNICHE COLLEGIALI Il Consiglio di Amministrazione nomina, su designazione delle rispettive categorie ed Enti consorziati e secondo le norme contenute nel presente articolo le seguenti strutture collegiali: 1) Commissione tecnica di Controllo, alla quale è affidato il controllo sulla conformità delle produzioni al disciplinare adottato, composta da: a) un rappresentante del Comune di Fabriano; b) un rappresentante dei Coltivatori Diretti; c) un rappresentante trasformatori consorziati; d) un rappresentante allevatori consorziati; e) un veterinario libero professionista; 2) Commissione tecnica di Degustazione "Accademia del Salame" composta da 5 membri di comprovata esperienza specifica nel settore della gastronomia e delle produzioni tipiche di qualità a cui compete il controllo sensoriale/organolettico dei prodotti ottenuti dalla trasformazione, prima della loro immissione sul mercato da effettuarsi sui campioni derivanti dai singoli lotti di produzione, così come individuati dalla Commissione Tecnica di Controllo. La Commissione tecnica di Degustazione dura in carica un triennio avrà la facoltà di impedire, ai fini della tutela del marchio, la commercializzazione dei prodotti che non vengano da questa riconosciuti idonei. Mansioni ed eventuali compensi dei membri della Commissione tecnica di Controllo e della Commissione tecnica di Degustazione sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina. Al proprio interno ciascuna delle Commissioni tecniche nomina un coordinatore che dovrà essere invitato sia alle Assemblee dei soci che alle riunioni del Consiglio di	Articolo 18 - RAPPRESENTATIVITA' - QUOTA SOCIALE – CONTRIBUTO ANNUALE Per l'ammissione al Consorzio è dovuta, una tantum, una quota di accesso, denominata <i>tassa di ammissione</i>, che potrà essere deliberata annualmente dall'Assemblea. Salvo deliberazioni dell'Assemblea, resta valida la quota riportata nella versione più aggiornata del Regolamento d'uso del Marchio. In fase di istituzione del consorzio, i soci costituenti verseranno la somma di Euro 300,00 a titolo di capitale sociale infruttifero, che verrà restituita all'atto delle dimissioni del socio stesso o di decesso. Essa dovrà essere versata dal Socio entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di ammissione al Consorzio. Quando vi sia passaggio di proprietà per successione mortis causa o per subentro, non sarà dovuta alcuna <i>tassa di ammissione</i> dal nuovo intestatario, il quale, peraltro, dovrà comunicare entro 120 giorni al Consiglio di Amministrazione la nuova situazione e presentare formale dichiarazione di accettazione di tutto quanto previsto nel presente Statuto e relativi disciplinari di produzione. Ogni socio è tenuto al versamento di un contributo annuale stabilito dal Consiglio di Amministrazione tenendo conto del bilancio preventivo approvato dall'assemblea. salvo deliberazioni del C.d.A., resta valido il contributo riportato nella versione più aggiornata del Regolamento d'uso del Marchio. Nell'eventualità di spese straordinarie inerenti al funzionamento del Consorzio e per il raggiungimento delle sue finalità, i consorziati sono altresì obbligati a corrispondere eventuali ed ulteriori contributi, ancorché posti a carico di singole categorie, nella misura che l'Assemblea potrà stabilire. Il pagamento del contributo annuale, ed eventualmente di quello straordinario, dovrà essere fatto inderogabilmente dal Socio entro 90 (novanta) giorni dall'Assemblea annuale di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente.

Consorzio per la tutela e la produzione del Salame di Fabriano – Statuti a confronto

Amministrazione. La Commissione tecnica di Degustazione si riunisce su invito del Presidente o del Direttore del Consorzio e delibera validamente quando sono presenti almeno tre dei suoi componenti; le deliberazioni saranno rese note a mezzo di un verbale sottoscritto dal coordinatore della Commissione. Per lo svolgimento delle proprie attribuzioni la Commissione di Degustazione dovrà avvalersi delle strutture (esempio sala degustazione) ed attrezzature (esempio laboratorio di analisi) che il Consorzio dovesse realizzare o di altre qualora non ne disponesse. Il laboratorio del Consorzio, qualora attivato, eseguirà ricerche ed analisi per chiunque (soci e non) che ne farà richiesta, applicando, per l'esecuzione dei lavori, le tariffe approvate dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio.	Qualunque sia la data di ammissione al Consorzio, il consorziato pagherà l'intero ammontare del contributo annuale, ed eventualmente di quello straordinario, dell'anno in corso.
Articolo 19 - DIRETTORE E PERSONALE DEL CONSORZIO Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione ne ravveda la necessità, la gestione operativa del Consorzio verrà affidata ad un Direttore, nominato dal Consiglio di Amministrazione. Il personale verrà individuato dal Direttore previa delibera del Consiglio di Amministrazione, fatto salvo quanto previsto all'Art. 33 del presente statuto	Articolo 19 - SANZIONI Il Socio che si renda inadempiente agli impegni assunti verso il Consorzio, violando le disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti interni e delle delibere consiliari, incorre, in relazione alla gravità della infrazione, nelle sanzioni previste ed espressamente citate nel Regolamento Interno e nel Regolamento d'Uso del Marchio per quanto di rispettiva competenza.
Articolo 20 - REGOLAMENTO INTERNO Il funzionamento tecnico ed amministrativo del Consorzio potrà essere disciplinato da uno o più Regolamenti Interni predisposti dal Consiglio di Amministrazione approvati dall'Assemblea.	Articolo 20 - PERDITA DELLA QUALITA' DI CONSORZIATO La perdita della qualità di consorziato può avvenire per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte. In ogni caso di risoluzione del rapporto associativo il socio dovrà assolvere tutti gli obblighi finanziari assunti e non può essere rimborsato di alcun contributo versato ancorché il rapporto si risolva in corso di esercizio.
Articolo 21 - REQUISITI E MODALITÀ DI AMMISSIONE Aderiscono al Consorzio, oltre agli Enti di cui all'Art.1, comma 3 del presente Statuto, le persone fisiche e giuridiche che, in qualità di allevatori (singoli o associati) o trasformatori autorizzati, siano impegnati nella produzione, nel confezionamento e nella commercializzazione del salame di Fabriano di cui all'Articolo 1, nonché degli altri prodotti a denominazione eventualmente tutelati dal Consorzio. I produttori associati sono rappresentati nel Consorzio dal Presidente purché in possesso di delega espressamente prevista nello statuto della struttura associativa medesima, o dietro delibera assembleare. Il rappresentante per le strutture associative avrà un solo voto indifferentemente dalle attività produttive svolte. Coloro che richiedono l'adesione dovranno comunque risultare in possesso dei requisiti e delle autorizzazioni di cui alle norme vigenti. Gli impianti di produzione e di macellazione, dovranno essere a norma di legge. Le	Articolo 21 - RECESSO Gli obblighi degli associati verso il Consorzio hanno la durata dello stesso. Tuttavia possono cessare prima della scadenza del Consorzio quando: - il consorziato abbia cessato di svolgere la propria attività; - nel caso di dimissioni; - negli altri casi previsti dalla normativa. La richiesta di dimissioni deve essere inoltrata con lettera raccomandata A.R. al Consiglio di Amministrazione entro il 30 giugno di ciascun anno e avrà effetto fra le parti alla chiusura dell'esercizio in corso.

strutture tecniche del Consorzio sono preposte al controllo ed alla verifica della loro adeguata utilizzazione. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce le modalità di presentazione delle domande di ammissione, i documenti da allegare, le verifiche da effettuare, i relativi eventuali oneri a carico del richiedente. Per una migliore valutazione di ciascuna domanda di ammissione, la struttura operativa consortile sottoporrà al Consiglio di Amministrazione, una relazione evidenziante, fra l'altro, i seguenti elementi: esatta denominazione o ragione sociale dell'impresa e le generalità dei suoi legali rappresentanti; indicazione della sede legale, del luogo dove viene effettivamente svolta l'attività dell'impresa, nonché l'eventuale recapito ove il Consorzio possa indirizzare comunicazioni di ogni genere; indicazione del codice fiscale o partita IVA, gli estremi dell'iscrizione al Registro delle Imprese ed altre eventuali iscrizioni previste dalla legge (salvo esonero); l'indicazione delle attività effettivamente svolte. Nella domanda per l'ammissione il richiedente dovrà, tra l'altro, dichiarare: di conoscere lo statuto e di assoggettarsi agli obblighi derivanti dallo stesso, dalle deliberazioni adottate dagli Organi Sociali, nonché dalle leggi e dai regolamenti; di consentire il trattamento dei dati personali; Il Consiglio di Amministrazione, fissato il numero di capi da conferire, accertato il possesso dei requisiti e l'inesistenza di cause ostative, delibera sulla domanda nel termine di 30 giorni dalla presentazione. La delibera sull'ammissione o meno viene comunicata al richiedente entro, i successivi quindici giorni dalla sua adozione. Il mancato accoglimento della richiesta può essere impugnato avanti il Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Contro le decisioni del Collegio l'interessato potrà fare ricorso ad un Collegio Arbitrale nei modi e nei termini di cui al successivo Articolo 26.	
Articolo 22 - OBBLIGHI E DIRITTI DEI CONSORZIATI Gli associati dovranno sottostare ai seguenti obblighi: • rigorosa osservanza del presente Statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dal Consorzio nonché delle disposizioni degli eventuali Regolamenti interni; • versamento della quota fissa di accesso ai servizi del Consorzio, denominata tassa di ammissione, nonché del contributo annuale di cui al successivo Articolo 23; • di non compromettere l'armonia e l'unità in seno al Consorzio con dichiarazioni o azioni comunque contrarie allo spirito di colleganza ed al rispetto dovuto agli organi rappresentativi del Consorzio fatti salvi la normale dialettica interna	Articolo 22 - DECADENZA Decade dal diritto di far parte del Consorzio l'Associato che: - abbia perduto taluno dei requisiti essenziali prescritti per l'ammissione; - si trovi in una situazione di assoluta incompatibilità rispetto agli scopi del Consorzio; - abbia ceduto a qualsiasi titolo il possesso o la proprietà della propria azienda. In caso di decesso l'erede ha facoltà di subentrare, purché abbia i requisiti previsti salvo diniego per giusta causa. Contro la delibera di diniego l'interessato può appellarsi al Consiglio dei Probiviri entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Contro le decisioni del Collegio l'interessato potrà fare ricorso ad un Collegio Arbitrale nei modi e nei termini di cui all'Art. 24.

- ed il diritto alla critica; • il diritto di partecipazione alle attività del Consorzio e alle assemblee regolarmente convocate vale solo se in regola con i pagamenti dei contributi.	
Articolo 23 - RAPPRESENTATIVITA' E QUOTA SOCIALE Per l'ammissione al Consorzio è dovuta, una tantum, una quota di accesso, denominata tassa di ammissione, che verrà deliberata annualmente dall'Assemblea sulla base di apposito Regolamento interno. In fase di istituzione del consorzio, i soci costituenti verseranno la somma di Euro 200,00 a titolo di capitale sociale infruttifero, che verrà restituita all'atto delle dimissioni del socio stesso o di decesso. Essa dovrà essere versata dal Socio entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di ammissione al Consorzio. Quando vi sia passaggio di proprietà per successione mortis causa o per subentro, non sarà dovuta alcuna tassa di ammissione dal nuovo intestatario, il quale, peraltro, dovrà comunicare entro 120 giorni al Consiglio di Amministrazione la nuova situazione e presentare formale dichiarazione di accettazione di tutto quanto previsto nel presente Statuto e relativi disciplinari di produzione. Ogni socio è tenuto al versamento di un contributo annuale stabilito dal Consiglio di Amministrazione tenendo conto del bilancio preventivo approvato dall'assemblea. Nell'eventualità di spese straordinarie inerenti al funzionamento del Consorzio e per il raggiungimento delle sue finalità, i consorziati sono altresì obbligati a corrispondere eventuali ed ulteriori contributi, ancorché posti a carico di singole categorie, nella misura che l'Assemblea potrà stabilire. Il pagamento del contributo annuale, ed eventualmente di quello straordinario, dovrà essere fatto inderogabilmente dal Socio entro 90 (novanta) giorni dall'Assemblea annuale di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente. Qualunque sia la data di ammissione al Consorzio, il consorziato pagherà l'intero ammontare del contributo annuale, ed eventualmente di quello straordinario, dell'anno in corso.	Articolo 23 - ESCLUSIONE Può essere escluso dal Consorzio l'Associato che: - sia gravemente inadempiente degli obblighi consortili; - abbia commesso gravi o reiterate violazioni al presente Statuto ed ai disciplinari di produzione, nonché ai regolamenti interni e alle delibere degli Organi consortili; - senza giustificato motivo si renda moroso, per oltre un anno, nel versamento delle quote o nel pagamento dei debiti contratti verso il Consorzio per qualsiasi titolo; - sia stato condannato per reati dolosi connessi con l'attività di allevatore o di trasformatore con sentenza definitiva; da discutere insieme su altri reati gravi - svolga attività in concorrenza o in contrasto con gli scopi consortili. L'esclusione non solleva dagli obblighi assunti e dalle sanzioni pecuniarie comminate anche per effetto dell'esclusione. Sull'esclusione delibera il Consiglio di Amministrazione ed il relativo provvedimento deve essere comunicato all'interessato entro quindici giorni dalla delibera mediante lettera raccomandata A.R. o a mezzo P.E.C..

Articolo 24 - SANZIONI

Il Socio che si renda inadempiente agli impegni assunti verso il Consorzio, violando le disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti interni e delle delibere consiliari, incorre, in relazione alla gravità della infrazione, nelle seguenti sanzioni:

- a) censura con diffida;
- b) sanzione pecuniaria fino a un massimo di tre volte il contributo annuale di cui all'Articolo 23;
- c) esclusione dal Consorzio.

La gravità delle infrazioni e la conseguente applicazione delle sanzioni verranno codificate nel citato regolamento interno.

La censura è una dichiarazione di biasimo, per lievi infrazioni, accompagnata dalla diffida a tenere per l'avvenire un comportamento conforme ai doveri di Socio, pena l'applicazione delle sanzioni più gravi. La sanzione pecuniaria viene inflitta nel caso di infrazioni gravi o quando il Socio già punito con censura non ottemperi alla diffida e persista nel proprio comportamento.

L'esclusione dal Consorzio viene inflitta nel caso di mancanze di tale gravità che rendano incompatibile, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, l'ulteriore partecipazione del Socio al Consorzio ed in questo caso non verrà restituita la quota inizialmente versata.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata una mancanza del Socio, deve contestarla a quest'ultimo in modo preciso e dettagliato con lettera raccomandata A.R. e con invito a presentare, nel termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento, le proprie giustificazioni, con eventuale esibizione dei documenti e delle prove a proprio discarico. Il Socio può chiedere di prendere visione degli atti sulla cui base è stata formulata la contestazione.

Trascorsi i 10 giorni previsti per le giustificazioni, il Consiglio di Amministrazione decide in merito con atto motivato, comunicato al Socio con lettera raccomandata A.R. entro 10 giorni dalla data dell'intervenuta decisione.

Contro la sanzione disciplinare il Socio può proporre ricorso al Collegio dei Probiviri nel termine perentorio di 10 giorni dalla data della comunicazione. Il ricorso, entro il termine suddetto, deve essere presentato al Consorzio, che ne rilascia ricevuta, o inviato a mezzo raccomandata A.R., nel qual caso per la osservanza del termine vale il timbro di partenza.

Il ricorso non sospende la sanzione, ma il Collegio dei Probiviri, convocato senza indugio dal Presidente del Consorzio, può disporre la sospensione per giustificati motivi.

Il Collegio, sentito il ricorrente ed acquisito ogni elemento utile, si pronuncia con decisione motivata.

Le decisioni del Collegio possono essere impugnate dal socio nei casi e con la procedura di cui all' Articollo 17 che prevede il ricorso ad un Collegio arbitrale che giudicherà nelle forme dell'arbitrato rituale.

Articolo 24 - MARCHIO CONSORTILE

Il Consorzio adotta un marchio che viene allegato sub A) al presente Statuto.

L'uso del marchio di proprietà del Comune di Fabriano è concesso dal Comune di Fabriano in esclusiva al Consorzio di cui egli stesso è socio, il quale consorziente permetterà l'utilizzo, oltre che ai Soci, a tutti gli utilizzatori delle denominazioni tutelate, ai sensi dell'Articolo 2570 del Codice Civile.

L'uso del marchio è regolato dal "Regolamento d'uso del Marchio" che ogni socio sottoscriverà all'atto della richiesta di accesso.

Le sanzioni saranno annotate nella scheda del socio. Ferme restando le sanzioni applicate dal Consorzio, nel caso che l'infrazione commessa corrisponda alla non osservanza o addirittura alla violazione delle leggi in vigore, i reati connessi sono di competenza delle autorità preposte e della Repressione Frodi, ai quali organi sarà deferito il Socio. I Soci morosi nel pagamento della tassa e dei contributi consortili, i quali, decorsi 1 mese dalla seconda diffida a mettersi in regola con il pagamento, da notificarsi a mezzo di raccomandata A.R., non abbiano aderito all'invito, saranno automaticamente esclusi dal Consorzio, salvo ogni altro diritto del Consorzio stesso. In ogni caso, il ritardo del pagamento dei contributi consortili determina l'applicazione di interessi di mora pari al tasso ufficiale di sconto maggiorato di due punti decorrenti dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza.	
Articolo 25 - PERDITA DELLA QUALITA' DI CONSORZIATO La perdita della qualità di consorziato può avvenire per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte. In ogni caso di risoluzione del rapporto associativo il socio dovrà assolvere tutti gli obblighi finanziari assunti e non può essere rimborsato di alcun contributo versato ancorché il rapporto si risolva in corso di esercizio.	Articolo 25 - FONDO CONSORTILE Il fondo consortile è formato dai contributi dei consorziati, dagli avanzi di gestione e/o riserve eventualmente destinati/e dall'assemblea, dai beni mobili e immobili e dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni e contributi di terzi dovessero entrare in proprietà del Consorzio. E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi o riserve o patrimonio, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Per la durata del Consorzio i consorziati non possono chiedere la divisione del fondo e i creditori particolari dei consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo (Articolo 2614 C.C.). Per le obbligazioni assunte in nome del Consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile (Articolo 2615 C.C.).
Articolo 26 - RECESSO Gli obblighi degli associati verso il Consorzio hanno la durata dello stesso. Tuttavia possono cessare prima della scadenza del Consorzio quando: a) il consorziato abbia cessato di svolgere la propria attività; b) nel caso di dimissioni; negli altri casi previsti dalla normativa.	Articolo 26 - ESERCIZIO FINANZIARIO - BILANCIO L'esercizio finanziario ha inizio dal 1° gennaio e termina al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio, costituito da stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e relazione del collegio sindacale se nominato, deve essere redatto secondo le norme di buona contabilità e, per quanto possibile, nel rispetto delle norme dettate dagli art. 2423 e seguenti del Codice Civile e accompagnato da una relazione del Consiglio di Amministrazione. Il bilancio, la relazione del Consiglio di Amministrazione e gli allegati sopra richiamati devono essere messi a disposizione dei Soci presso la sede sociale nei 15 giorni precedenti la data di prima convocazione dell'Assemblea da farsi nei modi e nei termini previsti dall'Articolo 9. E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Consorzio, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Il bilancio preventivo del Consorzio deve essere approntato dal

	Consiglio di Amministrazione ogni anno prima dell'Assemblea annuale dei Soci e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea stessa. L'Assemblea potrà stabilire che una quota dei proventi del Consorzio ovvero l'eventuale avanzo di gestione risultante dal bilancio consuntivo sia accantonata in uno o più fondi di riserva a copertura di eventuali sopravvenienze passive o di spese di carattere straordinario ed imprevisto o, eventualmente, per una più vasta e migliore attuazione dei scopi previsti dal presente Statuto mediante incremento del Fondo consortile.
Articolo 27 - DECADENZA Decade dal diritto di far parte del Consorzio l'Associato che: a) abbia perduto taluno dei requisiti essenziali prescritti per l'ammissione; b) si trovi in una situazione di assoluta incompatibilità rispetto agli scopi del Consorzio; c) abbia ceduto a qualsiasi titolo il possesso o la proprietà della propria azienda; In caso di decesso l'erede ha facoltà di subentrare, purché abbia i requisiti previsti salvo diniego per giusta causa. Contro la delibera di diniego l'interessato può appellarsi al Consiglio dei Probiviri entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Contro le decisioni del Collegio l'interessato potrà fare ricorso ad un Collegio Arbitrale nei modi e nei termini di cui all'Art. 24.	Articolo 27 - LIQUIDAZIONE Al verificarsi di una causa di scioglimento, si aprirà la fase di liquidazione, la quale si effettuerà secondo le norme di cui agli artt. 2275 e seguenti del Codice Civile. Salvo diversa destinazione imposta dalla legge, il patrimonio netto consortile risultante dal Bilancio finale di liquidazione sarà devoluto ad altro Ente o Associazione avente finalità analoghe o compatibili con quelle del Consorzio, ovvero a fini di pubblica utilità.
Articolo 28 - ESCLUSIONE Può essere escluso dal Consorzio l'Associato che: • sia gravemente inadempiente degli obblighi consortili; • abbia commesso gravi o reiterate violazioni al presente Statuto ed ai disciplinari di produzione, nonché ai regolamenti interni e alle delibere degli Organi consortili; • senza giustificato motivo si renda moroso, per oltre un anno, nel versamento delle quote o nel pagamento dei debiti contratti verso il Consorzio per qualsiasi titolo; • sia stato condannato per reati dolosi connessi con l'attività di allevatore o di trasformatore con sentenza definitiva; • svolga attività in concorrenza o in contrasto con gli scopi consortili; L'esclusione non solleva dagli obblighi assunti e dalle	Articolo 28 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE Il Comune di Fabriano garantisce nella fase transitoria di circa cinque anni il supporto tecnico ed amministrativo necessario al funzionamento del Consorzio.

sanzioni pecuniarie comminate anche per effetto dell'esclusione. Sull'esclusione delibera il Consiglio di Amministrazione ed il relativo provvedimento deve essere comunicato all'interessato entro quindici giorni dalla delibera mediante lettera raccomandata A.R.. L'interessato potrà impugnare il provvedimento ricorrendo al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione. Contro le decisioni del Collegio l'interessato potrà fare ricorso ad un Collegio Arbitrale nei modi e nei termini di cui all'Articolo 24.	
Articolo 29 - MARCHIO CONSORTILE Il Consorzio adotta un marchio che viene allegato sub A) al presente Statuto. L'uso del marchio di proprietà del Comune di Fabriano è concesso dal Comune di Fabriano in esclusiva al Consorzio di cui egli stesso è socio, il quale consorziente permetterà l'utilizzo, oltre che ai Soci, a tutti gli utilizzatori delle denominazioni tutelate, ai sensi dell'Articolo 2570 del Codice Civile.	Articolo 29 – DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL SALAME DI FABRIANO Il Disciplinare di Produzione del Salame di Fabriano, allegato al presente statuto, costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso. Le integrazioni e modifiche del disciplinare di produzione ritenute necessarie durante la gestione vengono proposte dal Consiglio di Amministrazione e deliberate dall'Assemblea Straordinaria. Se le modifiche vengono approvate con voto favorevole di almeno 2/3 dei soci o degli aventi diritto non necessitano della ratifica del Consiglio Comunale.
Articolo 30 - FONDO CONSORTILE Il fondo consortile è formato dai contributi dei consorziati, dagli avanzi di gestione e/o riserve eventualmente destinati/e dall'assemblea, dai beni mobili e immobili e dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni e contributi di terzi dovessero entrare in proprietà del Consorzio. E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi o riserve o patrimonio, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Per la durata del Consorzio i consorziati non possono chiedere la divisione del fondo e i creditori particolari dei consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo (Articolo 2614 C.C.). Per le obbligazioni assunte in nome del Consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile (Articolo 2615 C.C.).	
Articolo 31 - ESERCIZIO FINANZIARIO - BILANCIO L'esercizio finanziario ha inizio dal 1° gennaio e termina al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio, costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, deve essere redatto secondo le norme di buona contabilità e, per quanto possibile, nel rispetto delle norme dettate dagli art. 2423 e seguenti del Codice Civile e accompagnato da una relazione del Consiglio di Amministrazione. Il bilancio deve essere sottoposto alla revisione del Collegio Sindacale che deve riferire all'Assemblea dei	Articolo 30 - DISPOSIZIONI FINALI Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, valgono le disposizioni dettate dal Codice Civile e dalle norme speciali - anche regolamentari - in materia di Consorzi volontari di tutela delle denominazioni di origine.

Soci. Il bilancio, la relazione del Consiglio di Amministrazione, la relazione del Collegio Sindacale e gli allegati devono essere messi a disposizione dei Soci presso la sede sociale nei 15 giorni precedenti la data di prima convocazione dell'Assemblea da farsi nei modi e nei termini previsti dall'Articolo 9. E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Consorzio, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Il bilancio preventivo del Consorzio deve essere approntato dal Consiglio di Amministrazione ogni anno prima dell'Assemblea annuale dei Soci e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea stessa. L'Assemblea potrà stabilire che una quota dei proventi del Consorzio ovvero l'eventuale avanzo di gestione risultante dal bilancio consuntivo sia accantonata in uno o più fondi di riserva a copertura di eventuali sopravvenienze passive o di spese di carattere straordinario ed imprevisto o, eventualmente, per una più vasta e migliore attuazione dei scopi previsti dal presente Statuto mediante incremento del Fondo consortile.	
Articolo 32 - LIQUIDAZIONE Al verificarsi di una causa di scioglimento, si aprirà la fase di liquidazione, la quale si effettuerà secondo le norme di cui agli artt. 2275 e seguenti del Codice Civile. Salvo diversa destinazione imposta dalla legge, il patrimonio netto consortile risultante dal Bilancio finale di liquidazione sarà devoluto ad altro Ente o Associazione avente finalità analoghe o compatibili con quelle del Consorzio, ovvero a fini di pubblica utilità.	
Articolo 33 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE Il Comune di Fabriano garantisce nella fase transitoria di circa cinque anni il supporto tecnico ed amministrativo necessario al funzionamento del Consorzio	
Articolo 34 – DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL SALAME DI FABRIANO Il Disciplinare di Produzione del Salame di Fabriano, allegato al presente statuto, costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso.	

Articolo 35 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, valgono le disposizioni dettate dal Codice Civile e dalle norme speciali - anche regolamentari - in materia di Consorzi volontari di tutela delle denominazioni di origine.